

**REGOLAMENTO DEI CONTRATTI CONCLUSI, APPROVATI O AUTORIZZATI DAL
PROMOTORE PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA
FERROVIARIA TORINO-LIONE**

**TITOLO I
OGGETTO E DEFINIZIONI**

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la definizione delle regole applicabili al fine di prevenire e contrastare i tentativi di infiltrazione mafiosa:
 - a) nei contratti conclusi dal Promotore pubblico;
 - b) nei contratti, intercorrenti tra i titolari dei contratti ed i loro subappaltatori e subaffidatari, che devono essere autorizzati e approvati dal Promotore pubblico.
2. Le regole stabilite dal presente Regolamento completano, in conformità alle disposizioni dell'articolo 2 dell'Accordo del 24 febbraio 2015 e dell'articolo 3 dell'Accordo dell'8 marzo 2016, quelle applicabili ai contratti aggiudicati dal Promotore pubblico in conformità alle previsioni degli articoli 6 e 10 dell'Accordo del 30 gennaio 2012.
3. Il presente Regolamento è allegato al complesso formato dall'Accordo fatto a Parigi il 24 febbraio 2015 e dal relativo Protocollo addizionale fatto a Venezia l'8 marzo 2016 e ne costituisce parte integrante.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:
 - a) "Accordo del 30 gennaio 2012", l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Roma il 30 gennaio 2012;
 - b) "Accordo del 24 febbraio 2015", l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015;
 - c) "contratto", qualsiasi atto, qualunque sia la sua denominazione, forma o importo, concluso, approvato o autorizzato dal Promotore pubblico con uno o più operatori economici per soddisfare esigenze in tema di lavori, forniture o servizi necessari per la progettazione, la realizzazione o il servizio delle opere, degli impianti o delle installazioni della sezione transfrontaliera;
 - d) "filiera di imprese", il complesso di tutti gli operatori economici che intervengono nel ciclo di progettazione e di realizzazione dell'opera a qualunque titolo, anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla



- loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale;
- e) "direttore tecnico", la persona fisica incaricata dall'operatore economico di organizzare, gestire e dirigere il complesso delle operazioni che permettono la consegna dell'opera, dei beni o dei servizi oggetto del contratto;
 - f) "Promotore pubblico", l'entità giuridica di cui agli articoli 2 e 6 dell'Accordo del 30 gennaio 2012, denominata "Tunnel Euralpin Lyon Turin- TELT" dall'articolo 1 dell'Accordo del 24 febbraio 2015;
 - g) "sezione transfrontaliera", la sezione della parte comune italo-francese, come definita alla lettera b) dell'articolo 2 dell'Accordo del 30 gennaio 2012, tra Saint Jean de Maurienne in Francia e Susa - Bussoleno in Italia, nonché le stazioni di Saint Jean de Maurienne e Susa e le connessioni alle linee esistenti secondo il piano allegato al summenzionato Accordo;
 - h) "Paese terzo", qualsiasi Stato, diverso dalla Francia e dall'Italia.

TITOLO II NORME DI RIFERIMENTO

Articolo 3 – Norme di riferimento

1. Il presente Regolamento prende a riferimento le seguenti norme di diritto pubblico italiano:
 - a) il decreto interministeriale del 14 marzo 2003 e successive modifiche ed integrazioni, recante l'istituzione, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;
 - b) gli articoli 3, 4 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, concernenti l'accesso alle aree di cantiere e il tracciamento finanziario dei pagamenti dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
 - c) l'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, recante la definizione normativa di "filiera di imprese";
 - d) il libro II, dall'articolo 82 all'articolo 99-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, relativo alla documentazione antimafia, in prosieguo "Codice antimafia";
 - e) l'articolo 1, commi da 52 a 54, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di istituzione e tenuta di elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori indicati nella stessa legge (c.d. *white list*);
 - f) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 15 luglio 2013, recante "Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2011, n. 190";
 - g) l'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,



- dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di monitoraggio finanziario dei lavori relativi ad infrastrutture strategiche ed insediamenti produttivi;
- h) l'articolo 80, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nella parte in cui prevede, quale motivo di esclusione degli operatori economici dalla partecipazione alle procedure contrattuali, l'accertamento di un tentativo di infiltrazione mafiosa.
2. Le disposizioni menzionate al comma 1 sono quelle in vigore alla data di adozione del presente Regolamento. In caso di eventuali modifiche, il loro recepimento può avvenire secondo le modalità previste all'articolo 15.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA

Articolo 4 – Situazioni ostative

1. Oltre a quelle previste dagli articoli 45 e 48 dell'ordinanza francese n. 2015-899 del 23 luglio 2015, concernente gli appalti pubblici, sono ugualmente causa di esclusione dalle procedure di aggiudicazione e dall'esecuzione dei contratti stessi le situazioni ostative previste all'allegato 1 che forma parte integrante del presente Regolamento.
2. Possono costituire, inoltre, causa di esclusione dalle procedure di aggiudicazione e dall'esecuzione dei contratti disciplinati dal presente Regolamento, le situazioni gravemente indizianti circa la condizione di controllo o condizionamento, anche di fatto, dell'operatore economico da parte di una organizzazione criminale di tipo mafioso. Sono considerate tali, ad esempio, le situazioni in cui risultano acquisiti agli atti di polizia rapporti di contiguità o di abituale frequentazione dell'operatore economico con elementi di sicura appartenenza ad organizzazioni criminali di tipo mafioso, connotati dall'attualità e non riconducibili né all'esclusiva sussistenza di legami di parentela o affinità, né alla condivisione di interessi diversi da quello economico o di affari. Le predette situazioni devono essere tali da suscitare seri motivi per ritenere che l'operatore economico sia sottoposto, anche di fatto, ad un controllo di tipo mafioso, ovvero subisca nelle sue scelte societarie l'influenza condizionante di tipo mafioso.
3. Le verifiche delle situazioni ostative antimafia previste ai commi 1 e 2, di seguito "verifiche antimafia", si riferiscono ai seguenti soggetti, nonché ai loro familiari conviventi di maggiore età:
 - a) se si tratta di imprese individuali, al titolare ed al direttore tecnico;
 - b) se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
 - i. per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
 - ii. per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice



- civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- iii. per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
 - iv. per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
 - v. per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
 - vi. per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
 - vii. per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio italiano;
 - viii. per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
 - ix. per le società personali, ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie;
- c) oltre a quanto previsto dalla lettera b), per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, le verifiche antimafia sono riferite anche a ciascuno dei membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- d) per le società di un Paese terzo, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio italiano o francese, le verifiche antimafia devono riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
4. Nell'allegato 2, che è parte integrante del presente Regolamento, sono individuati i soggetti del diritto civile e commerciale francese corrispondenti a quelli di diritto italiano indicati al comma 3.

Articolo 5 – Struttura binazionale

1. Ai fini dell'accertamento delle situazioni ostative di cui all'articolo 4, è istituita una Struttura binazionale paritetica costituita dal Prefetto di Torino e dal Prefetto designato dal Governo francese. I citati Prefetti possono farsi rappresentare da un proprio delegato. Essi sono assistiti da funzionari amministrativi e funzionari e ufficiali di polizia o di



gendarmeria. L'attività della Struttura binazionale si conforma alla regola della codecisione; conseguentemente, ogni decisione di tale Struttura è assunta d'intesa tra i due Prefetti.

2. La Struttura binazionale coordina le verifiche antimafia sugli operatori economici i cui estremi identificativi sono comunicati dal Promotore pubblico e assicura il conseguente interscambio informativo, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento dei compiti attribuiti alla Struttura. Essa si riunisce periodicamente, secondo l'agenda dei lavori definita d'intesa tra i due prefetti.
3. La Struttura binazionale individua, altresì, le aree di cantiere della sezione transfrontaliera per le quali occorra programmare visite ispettive, nonché definisce linee-guida necessarie a garantire la protezione delle aree di cantiere da qualsiasi tentativo di infiltrazione mafiosa, in particolare per l'esigenza di una piena trasparenza delle movimentazioni di personale e mezzi autorizzati all'interno dei cantieri. A tal fine, essa prevede specifici obblighi comportamentali, la cui inosservanza determina l'applicazione, da parte del Promotore pubblico, di specifiche penalità i cui proventi sono reinvestiti in iniziative a tutela della sicurezza delle medesime aree, in attuazione di criteri e indicazioni emanati dalla Struttura binazionale. L'accettazione dei predetti obblighi comportamentali e delle eventuali conseguenze sanzionatorie è condizione di partecipazione alle procedure di selezione e, a tal fine, ne è fatto espresso avvertimento nei documenti di gara e di selezione dei concorrenti. Gli strumenti contrattuali degli operatori economici della filiera di imprese contengono specifica clausola di accettazione di tali obblighi. Per lo svolgimento delle visite ispettive possono essere costituite, d'intesa tra i due prefetti o i loro rappresentanti, apposite squadre miste, formate da funzionari e ufficiali di polizia di entrambi gli Stati, che agiscono conformemente alle disposizioni recate dalla decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio dell'Unione Europea, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni.

Articolo 6 – Lista Bianca-Anagrafe degli esecutori


1. L'accertamento dell'insussistenza delle situazioni ostative riportate nell'articolo 4 consente l'iscrizione dell'operatore economico in una Lista bianca la cui tenuta ed aggiornamento sono curati dal Promotore pubblico e che costituisce, altresì, l'Anagrafe degli esecutori. L'iscrizione consente la conclusione, l'approvazione o l'autorizzazione dei contratti, dei subappalti e dei subcontratti inerenti alla realizzazione della sezione transfrontaliera.
2. Nella Lista bianca-Anagrafe degli esecutori, oltre ai dati relativi all'operatore economico iscritto, sono, altresì, riportati:
 - a) i dati concernenti il contratto concluso, con indicazione dell'oggetto, del termine di durata, ove previsto, e dell'importo;
 - b) le modifiche eventualmente intervenute nell'assetto societario e/o gestionale;
 - c) le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie applicate dal prefetto italiano o dal prefetto francese per le violazioni agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 11 e delle regole sul tracciamento e monitoraggio finanziario di cui all'articolo 12;



- d) le eventuali penalità applicate dal Promotore pubblico per le violazioni delle norme di capitolato ovvero in relazione alle violazioni di cui all'articolo 13.
3. L'iscrizione nella Lista bianca-Anagrafe degli esecutori ha una validità temporale di dodici mesi ed è rinnovabile alla scadenza, su iniziativa del Promotore pubblico o dell'operatore economico interessato, previo aggiornamento delle verifiche antimafia, da effettuarsi in tempi compatibili con l'esigenza di evitare soluzioni di continuità nell'iscrizione.
4. Anche prima della scadenza dei dodici mesi previsti al comma 3, la Struttura binazionale di cui all'articolo 5 può segnalare al Promotore pubblico in esito a situazioni sopravvenute o accertate successivamente all'iscrizione, la necessità di disporre la cancellazione dalla Lista bianca-Anagrafe degli esecutori dell'operatore economico.
5. Nel caso di cui al comma precedente, la Struttura binazionale, quando lo ritenga necessario o utile, può richiedere al Prefetto italiano o francese, competente ai sensi dell'articolo 8, comma 1, o dell'articolo 10, che, prima della cancellazione, sia sentito l'operatore economico.
6. L'iscrizione nella Lista bianca-Anagrafe degli esecutori, per tutto il tempo di validità, tiene luogo delle verifiche antimafia per gli eventuali contratti successivi.

Articolo 7 - Iscrizione volontaria

1. Possono richiedere l'iscrizione nella Lista bianca-Anagrafe degli esecutori, anche indipendentemente dalla partecipazione alle procedure di selezione per l'aggiudicazione o l'affidamento dei contratti, subappalti e subcontratti concernenti la realizzazione della sezione transfrontaliera, gli operatori economici che svolgano la loro attività in uno o più dei settori sotto indicati:
- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
 - b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
 - c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 - d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 - e) noli a freddo di macchinari;
 - f) fornitura di ferro lavorato;
 - g) noli a caldo;
 - h) autotrasporti per conto di terzi;
 - i) guardiania dei cantieri.
2. La domanda di iscrizione è presentata al Promotore pubblico, il quale richiede alla Struttura binazionale di effettuare le verifiche di cui all'articolo 8 ovvero di accertare l'eventuale attualità dell'iscrizione dell'operatore economico in uno degli elenchi di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190.



Articolo 8 - Svolgimento delle verifiche antimafia

1. Fermo restando il metodo di lavoro congiunto della Struttura binazionale, le verifiche antimafia sugli operatori economici da iscrivere nella Lista bianca-Anagrafe degli esecutori sono eseguite con modalità che consentono completezza, tempestività ed efficacia degli accertamenti. Competente ad effettuare le verifiche antimafia è il Prefetto dello Stato membro della Struttura binazionale avente la medesima nazionalità dell'operatore economico da iscrivere, salvo quanto previsto dall'articolo 10 per il caso dell'operatore economico di un Paese terzo.
2. Le verifiche antimafia sono richieste alla Struttura binazionale dal Promotore pubblico e si ispirano al modello delle informazioni antimafia, di cui al Codice antimafia. Dette verifiche sono concluse nel termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta da parte della Struttura binazionale, prorogabile di ulteriori quarantacinque giorni nei casi di particolare complessità.
3. Decorso il termine di trenta giorni di cui al comma 2, anche in caso di proroga del termine comunicata dal Prefetto, il silenzio della Struttura binazionale permette al Promotore pubblico di iscrivere l'operatore economico interessato nella Lista bianca-Anagrafe degli esecutori, o di concludere il contratto o di autorizzare il subappalto o il subcontratto, ferma restando, in caso di successive verifiche con esito sfavorevole, l'attivazione della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 9, comma 3. Il Promotore pubblico può, altresì, alle medesime condizioni indicate al periodo precedente, iscrivere nella Lista bianca-Anagrafe degli esecutori e concludere un contratto o autorizzare un subappalto o un subcontratto dal momento della ricezione, da parte della Struttura binazionale, della richieste delle verifiche antimafia, quando il contratto, il subappalto o il subcontratto rivestono un carattere d'urgenza o sono di importo inferiore a 50.000 euro.
4. Mediante la Struttura binazionale, il Prefetto italiano e il Prefetto francese si scambiano costantemente le informazioni acquisite nel corso delle verifiche antimafia svolte, al fine di esaminare il complesso delle conseguenti determinazioni da adottare.
5. Dopo che la Struttura binazionale ha dato comunicazione al Promotore pubblico della decisione adottata in merito alla richiesta d'iscrizione dell'operatore economico nella Lista bianca-Anagrafe degli esecutori, ovvero in merito alla cancellazione dalla medesima Lista, il Prefetto italiano o il Prefetto francese, competente ai sensi dell'articolo 8, comma 1 o dell'articolo 10, adottano i pertinenti provvedimenti applicativi di propria competenza, che possono essere impugnati innanzi l'Autorità giurisdizionale nazionale competente secondo le regole procedurali applicabili in ciascuno Stato.
6. I provvedimenti di carattere liberatorio o interdittivo di cui al comma 5 sono adottati in via esclusiva, in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale, dal Prefetto di Torino o dal Prefetto designato dal Governo francese.




Articolo 9 – Effetti delle verifiche antimafia

1. Ricevuta dalla Struttura binazionale la comunicazione della decisione favorevole, il Promotore pubblico procede all'iscrizione nella Lista Bianca-Anagrafe degli Esecutori, dandone contestuale notizia all'operatore economico.
2. In caso di decisione sfavorevole, il Promotore pubblico ne dà informazione all'operatore economico interessato, fornendo copia del provvedimento adottato dal Prefetto competente e indicando le modalità e i termini di proposizione del ricorso, nonché l'autorità giurisdizionale da adire.
3. Quando la decisione sfavorevole riguarda un operatore economico titolare di un contratto in corso di esecuzione, il Promotore pubblico cancella l'operatore economico dalla Lista Bianca-Anagrafe degli Esecutori e recede dal contratto o revoca l'autorizzazione del subappalto o del subcontratto, fatto salvo il pagamento delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. L'accertamento di una situazione di ostatività determina la caducazione automatica, a mezzo di risoluzione stragiudiziale, dei contratti, subappalti e subcontratti della filiera di imprese, nei quali è a tal fine inserita una specifica clausola risolutiva espressa in favore dell'operatore economico *in bonis*. La cancellazione dell'iscrizione nella Lista Bianca-Anagrafe degli Esecutori, il recesso, la revoca e la risoluzione stragiudiziale di cui al presente comma si applicano ogni qualvolta siano accertate situazioni di ostatività.
4. Nel caso in cui le verifiche antimafia non si siano concluse nel termine di trenta giorni di cui all'articolo 8, comma 2, o nelle altre ipotesi previste nello stesso articolo 8, comma 3, l'iscrizione è comunque disposta. Il sopravvenuto accertamento di una situazione ostativa determina l'immediata cancellazione dell'iscrizione e, nel caso sia in corso un rapporto contrattuale, gli ulteriori effetti di cui al comma 3.

Articolo 10 – Operatori economici di Paesi terzi

1. Qualora le verifiche antimafia riguardino un operatore economico di un Paese terzo, competente alla loro effettuazione è il Prefetto italiano o francese, a seconda che la parte fisica prevalente dell'intervento sia eseguita in territorio italiano o francese.
2. Laddove non sia possibile o risulti oltremodo difficile l'applicazione del criterio indicato al comma precedente, la competenza allo svolgimento delle verifiche è attribuita al Prefetto del Paese in cui hanno inizio i lavori o ha inizio l'esecuzione della fornitura o del servizio.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.




Articolo 11 – Obblighi di comunicazione

1. Ciascun operatore economico iscritto nella Lista bianca-Anagrafe degli esecutori, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, ha l'obbligo di trasmettere al Promotore pubblico copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ad uno dei soggetti menzionati all'articolo 4, commi 3 e 4, destinatari di verifiche antimafia. Il Promotore pubblico ne dà immediata comunicazione alla Struttura binazionale.
2. La mancata comunicazione delle variazioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 60.000 euro da parte del Prefetto, italiano o francese, che ha svolto le verifiche antimafia nei confronti dell'operatore sanzionato. L'applicazione di tali sanzioni avviene nel rispetto del principio del contraddittorio; conseguentemente, l'operatore economico può produrre memorie difensive avverso il verbale di contestazione e, se lo richiede, ha diritto ad essere sentito.

Articolo 12 – Tracciamento e monitoraggio finanziario dei pagamenti

1. Ferme restando le disposizioni nazionali più restrittive, gli operatori economici della filiera d'impresе devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche in via non esclusiva, all'esecuzione del contratto. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico SEPA.
2. Gli strumenti di pagamento e le fatture emesse devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Promotore pubblico e dagli operatori economici della filiera di imprese, il codice identificativo dell'opera. A tal fine ai lavori relativi alla realizzazione della sezione transfrontaliera è associato il codice identificativo CI1J05000030001.
3. Il Promotore pubblico inserisce e provvede a far inserire, in ogni contratto concluso, autorizzato o approvato, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale gli operatori economici assumono gli obblighi di tracciamento finanziario di cui al presente articolo.
4. Il mancato utilizzo del bonifico SEPA costituisce causa di risoluzione del contratto. A tal fine, in ogni contratto, è inserita una clausola risolutiva espressa in favore del soggetto *in bonis*.
5. Ferma restando l'applicazione della risoluzione del contratto nei casi in cui l'operatore abbia effettuato la transazione senza avvalersi di intermediari finanziari abilitati ovvero senza adoperare strumenti di pagamento, anche diversi dal bonifico SEPA, che ne consentano la piena tracciabilità, l'eventuale violazione delle disposizioni del presente articolo comporta



l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, nella misura prevista dall'articolo 6 della legge n. 136 del 2010, da parte del Prefetto, italiano o francese, che ha svolto le verifiche antimafia nei confronti dell'operatore sanzionato.

Articolo 13 – Penalità di competenza del Promotore pubblico

1. Il Promotore pubblico applica le seguenti penalità, contrattualmente predeterminate, per le violazioni degli obblighi comportamentali definiti dalla Struttura binazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 3:
 - a) in caso di primo accertamento, con l'applicazione di una penale pecuniaria pari all'1% dell'importo del contratto e comunque non superiore a 5.000 euro;
 - b) in caso di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale pecuniaria fino al 2% dell'importo del contratto e comunque non superiore a 10.000 euro, con contestuale diffida dell'operatore economico che viene informato che, in caso di ulteriore violazione, è attivata la risoluzione del contratto;
 - c) in caso di ulteriore accertamento, è attivata la risoluzione del contratto, cui consegue la cancellazione dalla Lista bianca-Anagrafe degli esecutori per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a cinque, ed è applicata una penale pecuniaria pari al 3% dell'importo del contratto e comunque non superiore a 100.000 euro.
2. Gli introiti delle penalità applicate dal Promotore pubblico ai sensi del presente articolo sono destinati alla attuazione di interventi, attività o servizi finalizzati al rafforzamento della sicurezza antimafia nella realizzazione dei lavori della sezione transfrontaliera, con particolare riguardo alla vigilanza, anche a distanza, delle aree di cantiere, secondo criteri e indicazioni impartiti dalla Struttura binazionale. I conseguenti proventi affluiscono a una contabilità separata del Promotore pubblico.

TITOLO IV


DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 14 – Disposizioni transitorie

1. I contratti, subappalti e subcontratti, stipulati, autorizzati o approvati prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento, i cui effetti non si siano già esauriti, vengono senza ritardo adeguati alle previsioni contenute nel presente Regolamento tramite atto aggiuntivo.

Articolo 15 – Modifiche del Regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento, in particolare in caso di evoluzione della



normativa di cui agli articoli 3 e 4 ed agli allegati 1 e 2, possono essere modificate mediante deliberazione della Commissione intergovernativa di comune accordo tra le parti, fatte salve le regole costituzionali dell'una o dell'altra parte. La deliberazione della Commissione intergovernativa entra in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel "Journal Officiel de la République Française".

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Paolo Grillo". The signature is written in a cursive style with a long horizontal stroke extending to the right.